

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1966

(68^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (387-B) (D'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 912, 920
BASILE	916
FORTUNATI	914, 915, 918
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	914, 915 916, 920
LIMONI, <i>relatore</i>	912
PIOVANO	915
ROMANO	913
STIRATI	916

« Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà riconosciute di economia e commercio » (1541) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	934
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	934
ROMANO	934

« Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economi-

che e bancarie » (1688) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 922, 925, 931
FORTUNATI	927
GIARDINA	929
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	926, 929
MONALDI	926, 927
MONETTI, <i>relatore</i>	922, 926
PIOVANO	926
ROMANO	925, 926

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano, Farneti Ariella e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori De Unterrichter, Fortunati e Bettoni.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Romita.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (387-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Berlanda, Alcidi Rezza Lea, De Unterrichter, Corbellini, Florena, Limoni, Indelli, Zaccari, Rosati, Pugliese, Forma, Baldini, Ajroldi, Focaccia, Nenni Giuliana, Restagno, Molinari, Zannini, Attaguile, Lo Giudice, Mongelli, Maier, Schietroma, Romagnoli Caretoni Tullia, Giorgi e Trimarchi: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, che approvammo nella seduta del 18 maggio dello scorso anno, è stato esaminato dalla Camera dei deputati e restituito al Senato con alcune modificazioni.

Non ripeterò le ragioni, che già esposi e sulle quali discutemmo, della opportunità, anzi, direi, della necessità della istituzione in Trento di un Istituto di scienze sociali a livello universitario. Basterà che io ricordi l'opportunità della esistenza di un centro di cultura in una zona nevralgica del territorio nazionale e l'aderenza di questa scuola alle esigenze reali della cultura moderna e del mondo pratico, aderenza che trova riscontro nel favore che l'Istituto ha riscosso non soltanto nella Regione del Trentino-Alto Adige, ma in tutta Italia, prova ne sia che dei circa mille studenti che lo frequentano, il 70 per cento proviene da Regioni diverse.

Non richiamerò nemmeno la serietà dell'istituzione, la distinzione e il valore del Corpo accademico, la serietà dei programmi

e degli esami: è notorio, semmai, che si pecca per severità piuttosto che per rilassatezza, sia nei programmi che negli studi e negli esami.

Il provvedimento, dicevo, è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, e riterrai opportunamente. Infatti, si è pressochè ritornati alla proposta originaria, la quale mirava ad istituire un Istituto universitario che comportasse la laurea in sociologia. Nel dibattito svoltosi presso di noi un anno fa, tale proposta fu modificata, nel senso che l'Istituto avrebbe dovuto conferire la laurea in scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico. Non era propriamente questa l'intenzione dei proponenti, i quali, invece, miravano a dar vita ad un tipo di studi non tanto umanistico-storici, quanto ad indirizzo rigorosamente scientifico, che portassero veramente all'attribuzione di una laurea di tipo scientifico. Ecco perchè sostengo che la Camera dei deputati ha opportunamente ritoccato il testo del provvedimento.

Le modifiche apportate sono cinque, a cominciare da quella al primo comma dell'articolo 2, ove, alle parole conclusive « studi sociologici », sono state sostituite le parole « studi nelle discipline sociali », che forse meglio precisano gli scopi dell'Istituto superiore, intesi a promuovere il progresso delle scienze sociali ed a fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti questo tipo di studi. È evidente che il quadro professionale cui conduce questo tipo di laurea è vastissimo e riproduce una esigenza effettiva perchè oggi si può dire che sia nel campo dell'insegnamento e della ricerca scientifica come in quello delle attività pratiche non ci sia settore in cui non sia richiesta una particolare competenza in simili materie.

La modifica, a mio avviso, più sostanziale apportata dalla Camera dei deputati riguarda ad ogni modo il secondo comma dell'articolo 2. Il testo del Senato precisava che l'Istituto conferisce la laurea in scienze po-

litiche e sociali ad indirizzo sociologico; quello dell'altro ramo del Parlamento stabilisce che l'Istituto conferisce la laurea in sociologia.

Il testo dell'articolo 3 approvato dal Senato affermava che l'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'Istituto stesso, i piani di studio, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. Avevamo pertanto deciso di demandare alle norme statutarie la determinazione dei titoli di studio destinati a consentire l'ammissione al corso di laurea. La Camera dei deputati, invece, ha ritenuto di sottrarre tale facoltà allo statuto, fissandone le norme con il provvedimento stesso. Ed infatti, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso alcune parole del testo da noi approvato ed ha riversato il concetto in un secondo comma, il quale stabilisce che per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle facoltà di economia e commercio o di scienze politiche. Conseguentemente, dal primo comma — come dicevo — sono state tolte le parole « i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti ».

Ultima modifica apportata dalla Camera dei deputati: l'aggiunta di un articolo tra il quarto e il quinto, che nel nuovo testo diventa articolo 5, del seguente tenore: « Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in sociologia »; modifica opportuna anche questa, perchè, non facendo parte dell'elenco di cui alla tabella n. 1 del ricordato regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, la laurea in sociologia non era finora riconosciuta.

In conclusione, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non alterano il principio informatore del provvedimento, ma, anzi, in certo qual senso, ne restituiscono il testo alla originaria intenzione dei

proponenti. Per tutti questi motivi, vi prego, onorevoli colleghi, di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

R O M A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, voi sapete che nella precedente fase di discussione del disegno di legge al Senato il nostro atteggiamento fu fortemente riservato e il nostro voto contrario in quanto, in previsione della riforma universitaria, affermammo, senza entrare nel merito del progetto, la necessità che esso si inquadrasse nel piano generale della riforma stessa. Avremmo mantenuto ancor oggi tale atteggiamento se le dichiarazioni del Ministro in questa Commissione durante la discussione del piano della Scuola non avessero lasciato intravedere che della riforma universitaria non si parlerà entro il 1° ottobre 1966 e che probabilmente non ci sarà nè tempo nè modo di darle soddisfacente attuazione.

Oggi ci troviamo di fronte ad un istituto che ha funzionato già per 3 anni e che è al quarto anno di attività, nonchè a delle pressioni da parte degli studenti e delle popolazioni di Trento che appaiono legittime alla luce del ritardo che si è purtroppo verificato nella attuazione della riforma universitaria.

Il testo che ci viene proposto per l'istituzione dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento è tuttavia estremamente monco, in quanto al Governo competerà, ad un tempo, l'approvazione, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, dello statuto dell'Istituto, e l'approvazione del piano degli studi quale sarà proposto dall'organismo attualmente funzionante. Quindi, praticamente, non predeterminiamo alcuna posizione valida in relazione alla riforma universitaria nè operiamo delle preclusioni. Non così avviene relativamente al progetto approvato dalla Camera dei deputati, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie, dove alcuni di questi elementi sono già definiti: è precisato, ad esempio, il dovere degli studenti di frequentare i corsi; è prevista la possibilità che taluni degli studenti migliori siano ammessi gratui-

tamente alla frequenza dei collegi che saranno creati nell'ambito della stessa Università; è stabilito esattamente l'ordinamento didattico. Quindi ci troviamo, in questo ultimo caso, di fronte ad un testo estremamente più completo, che s'inquadra nella linea generale di riforma qual è stata discussa nel corso delle ultime settimane alla Camera dei deputati e quale sarà approvata — ci auguriamo rapidamente — dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Comprenderete, quindi, come noi non possiamo entrare nel merito del disegno di legge relativo all'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, a causa soprattutto della sua genericità. Ci danno garanzia, tuttavia, le notizie che ci provengono da Trento circa la serietà degli studi universitari che sono impartiti nella nuova Università. Indubbiamente ci troviamo ancora una volta a dover ratificare un fatto compiuto: quanto meglio sarebbe stato se il Parlamento avesse potuto discutere già da tempo quello che invece dobbiamo ratificare solamente oggi!

Come ho già detto, il ritardo, che non è certamente imputabile alla nostra parte politica, nell'approvazione del piano di riforma dell'Università, ci induce a rivedere la posizione che abbiamo tenuto nella prima fase di discussione del disegno di legge qui al Senato e ad esprimere anche noi un riservato consenso all'approvazione del provvedimento.

F O R T U N A T I . I senatori Romano, Scarpino, Piovano, Granata ed io abbiamo redatto il seguente ordine del giorno che desideriamo sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro Gui:

« La 6ª Commissione del Senato impegna il Governo a presentare un disegno di legge che:

a) specifichi le facoltà che possono essere autorizzate a conferire la laurea in sociologia;

b) specifichi le facoltà che possono essere autorizzate a conferire la laurea in scienze economiche e la laurea in scienze economiche e bancarie, fermi restando i criteri di insegnamento previsti per l'istitu-

zione, presso l'Università degli studi di Siena, della facoltà di scienze economiche e bancarie;

c) inquadri l'ordinamento didattico e i criteri di insegnamento per il conferimento della laurea in sociologia, sulla base di una chiara articolazione delle indicazioni previste per l'Istituto superiore di scienze sociali di Trento;

d) stabilisca che le modificazioni dell'ordinamento didattico universitario, che si concretano in nuovi titoli di laurea e diploma o in accrescimento di insegnamenti, con conseguente aumento della spesa pubblica, siano disposte per legge ».

Dichiaro di parlare in un certo senso a titolo personale, precisando anzitutto che lo ordine del giorno da me letto riguarda, come è evidente, sia il progetto in esame sia quello che discuteremo subito dopo.

Oltre a quanto ha affermato il collega e compagno Romano e a quanto ha enunciato il collega Limoni, su un punto io desidero richiamare l'attenzione del ministro Gui, con riferimento all'ordine del giorno: il collega Limoni non ha ricordato una delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, esattamente quella al terzo comma dell'articolo 2 che ha introdotto gli insegnamenti matematici nel primo biennio del corso di studi. Sono convinto che alla Camera dei deputati questa innovazione è stata introdotta sulla base di un particolare orientamento, con una particolare volontà. L'espressione però mi sembra non del tutto corrispondente a quelle che ritengo siano state le intenzioni. Ella sa, onorevole Ministro (ecco la ragione del mio intervento) che nel mondo anglosassone e, per quanto concerne il nostro Paese, nell'ambito almeno di una certa scuola che, secondo me, ha anch'essa diritto di cittadinanza, vi è la tendenza a impostare gli studi sociologici su base quantitativa, base però che difficilmente può essere definita matematica nel senso stretto della parola.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sulla base cioè del calcolo delle probabilità.

FORTUNATI. Ma ella sa che la base quantitativa non è soltanto calcolo delle probabilità; anzi, direi che la grossa polemica scientifica in corso da 30 anni fra noi e gli anglosassoni verte proprio sul significato dell'indagine quantitativa, che può avere diverse interpretazioni. E poichè io, oltre ad essere parlamentare, appartengo all'orientamento di studi cui ho fatto cenno, tengo a dichiarare che questa espressione « matematica » va intesa, a mio avviso, nel senso più vasto della parola, comprendente cioè tutte le discipline statistiche. Su questo non ci devono essere dubbi e preclusioni ai fini di quell'orientamento che, a mio avviso, il Governo e il Parlamento dovrebbero adottare per l'inquadramento generale di questo nuovo titolo di studio.

Le notizie che io ho mi confortano circa la serietà di quanto sta avvenendo a Trento, anche perchè sono legato da rapporti di amicizia e di stima con molti di quei docenti, uno dei quali è stato anche mio maestro. Quindi, da questo punto di vista, non ho dubbi su quello che potrà essere fatto. La prego però di volersi adoperare, onorevole Ministro, affinché, nello statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (mi pare di aver avuto modo di fare alcune dichiarazioni in proposito in occasione della precedente discussione tenutasi in questo ramo del Parlamento) sia previsto un adeguato organico del personale docente, altrimenti Trento rischierà di vivere di rendita sui centri di studio che altrove si sviluppano.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Giusto.

FORTUNATI. Noi abbiamo bisogno di ridurre questa figura del professore universitario che va da una città all'altra come un viaggiatore ambulante e, soprattutto, abbiamo bisogno di eliminare queste forme di rendita di posizione che si sono stabilite tra i professori universitari, alcuni dei quali, avendo degli incarichi di insegnamento in un Istituto di istruzione universitaria libero, vengono a percepire uno stipendio di 200-300.000 lire al mese, mentre — come è noto — gli stessi professori universitari che questi in-

carichi di insegnamento hanno in una Università statale vengono a percepire uno stipendio di 65.000 lire al mese.

Precisato questo, e ripromettendomi di intervenire nuovamente in seguito per illustrare l'ordine del giorno da me presentato insieme ai senatori Romano, Scarpino, Piovano e Granata, concludo augurandomi che Trento, attraverso l'istituzione esplicita di un nuovo tipo di laurea in sociologia, possa essere all'altezza delle tradizioni italiane di tutte le altre Università, e soprattutto all'altezza delle tradizioni italiane proprio negli studi sociologici.

P I O V A N O . Mi permetto di chiedere all'onorevole Ministro, approfittando del fatto che sta per parlare su questo argomento, di voler assicurare la Commissione sugli orientamenti del Governo in ordine alle molteplici richieste, formulate da più parti, di istituzione di nuove facoltà, di nuove lauree e, addirittura, di nuove Università, richieste che, dai disegni di legge che stiamo discutendo questa mattina, prenderanno certamente argomento per intensificarsi.

Devo esprimere la mia perplessità su tutti e tre i disegni di legge oggi all'ordine del giorno, relativi all'istituzione di nuove facoltà ed istituti, anche se, a quanto mi si dice, si tratta di iniziative di riconosciuta serietà scientifica; personalmente, ritengo che sarebbe stato molto più opportuno discuterne in sede di esame della riforma generale della Università. Comunque, poichè il parere generale è favorevole a dare il via all'istituzione di queste nuove iniziative, desidererei che il Ministro, quanto meno, precisasse che cosa intende fare il Governo di fronte alle sollecitazioni analoghe che gli stanno certamente pervenendo e se non ritenga opportuno rinviare l'esame almeno delle altre richieste a dopo che sia stata decisa la riforma universitaria.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Lei è a conoscenza di qualche nuova richiesta specifica?

P I O V A N O . Gliene potremmo portare una mezza dozzina solo che eccitassimo un poco i nostri rispettivi collegi elettorali!

S T I R A T I. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore sulla genesi, sulla natura e sulla vita di codesto Istituto trentino: colgo tuttavia l'occasione per rivolgere al Ministro ed al Governo la vivissima raccomandazione di abbandonare il criterio disorganico, un poco atomistico, direi, fin qui seguito per risolvere i problemi di fondo in ogni settore della scuola e, quindi, anche nel settore assai delicato ed importante della Università.

Rivolgo pertanto ancora una volta all'onorevole Ministro l'esortazione ad impegnarsi a fondo per la riforma generale delle strutture universitarie affinché i problemi fondamentali dell'Università siano affrontati e risolti con la massima urgenza dal Governo e dal Parlamento.

B A S I L E. Anche a nome del Gruppo al quale appartengo, mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame poichè so che corrisponde ad un bisogno effettivamente sentito da quelle popolazioni. Voglio peraltro cogliere l'occasione dell'istituzione di questa nuova facoltà per richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sull'urgente problema dell'Università calabrese affinché esso possa trovare finalmente una soluzione.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non mi fermerò naturalmente sugli aspetti generali del problema, salvo che per rispondere alle domande che mi sono state rivolte, dal momento che su di essi abbiamo discusso lungamente in Commissione ed in Aula. Faccio presente che il Governo ebbe già occasione in quella sede di manifestare, a certe condizioni, che in parte furono soddisfatte, il suo gradimento sugli emendamenti approvati in Assemblea: devo però ricordare che il presente disegno di legge non è d'iniziativa governativa, ma d'iniziativa parlamentare e che, quindi, il procedimento atomistico, che è stato poc'anzi rimproverato dal senatore Stirati, non è certamente del Governo. In altre parole, le ragioni che hanno determinato la presentazione del disegno di legge in esame sono state condivise dall'Assemblea a cui il Governo si è associato, ma è necessa-

rio tenere presente che il Governo stesso ha presentato alla Camera dei deputati, come è noto, ormai da tredici mesi, un suo disegno di legge relativo alla riforma della Università e non si è mai stancato di sollecitarne la discussione che, peraltro, è già iniziata. Mi risulta anzi che, dopo la sospensione dell'attività parlamentare per le elezioni amministrative, la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento dedicherà con costanza e con assiduità il suo impegno alla discussione degli articoli avendo ormai già conclusa la discussione generale del provvedimento.

Il Governo naturalmente rimane dell'opinione che quello sia il disegno di legge fondamentale, che deve essere approvato anche per dare ordine ed organicità a tutte le varie iniziative particolari che da molte parti vengono sollecitate.

Per quanto riguarda gli emendamenti apportati al disegno di legge in esame e le domande che mi sono state rivolte, posso dire, in particolare al senatore Piovano, che mi ha chiesto di precisare l'orientamento del Governo circa le altre iniziative giacenti, che nel disegno di legge per la riforma dell'Università è scritto — se non sbaglio, all'articolo 2 o all'articolo 3 — che il Governo è tenuto ogni anno a presentare al Consiglio dei ministri una relazione sulle proposte esistenti di istituzione di nuove Università, di nuove facoltà e di nuovi Istituti universitari di qualunque genere, ivi compresi i dipartimenti, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Comitato italiano per la programmazione. Quindi, io stesso ho proposto che sia sottratta al Ministero della pubblica istruzione la decisione autonoma su tali richieste, perchè ritengo che lo sviluppo tumultuoso delle stesse necessita di un vaglio più ampio, che in questo caso sarà effettuato dal Consiglio dei ministri.

Nel disegno di legge per il riordinamento delle Università — mi pare all'articolo 3 — sono previsti inoltre i casi nei quali, previa l'approvazione del Consiglio dei ministri, si deve procedere con legge all'esecuzione delle proposte che siano state approvate: è evidente, pertanto, che io mi sono posto questo

problema e ritengo di avere dato con tale articolo un quadro organico ed una soluzione sistematica per affrontare lo sviluppo delle nostre istituzioni universitarie. Si tratta naturalmente di un articolo di un disegno di legge che non è, evidentemente, ancora legge; tuttavia loro avranno osservato che, dopo le discussioni, anche accalorate, che si sono svolte in Senato e alla Camera dei deputati circa il riconoscimento di nuove facoltà e di nuove Università, mi sono attenuto strettamente al voto deliberato in questa Commissione. Ricordo che l'anno scorso, discutendosi il bilancio, si affrontò la questione della nuova Università abruzzese ed in quella sede io assunsi l'impegno di non riconoscere nuove iniziative: ed infatti non approvai l'istituzione della facoltà di economia e commercio dell'Aquila nonostante le pressioni fatte su di me da più parti, attenendomi fedelmente al voto presentato dal Senato e da me accettato, nè da allora vi è stata altra modifica di atteggiamento da parte mia.

Quelli che stiamo discutendo adesso non sono atti del Ministro, ma, per quanto riguarda i primi due, sono proposte già in parte approvate dal Parlamento, salvo l'ultima sanzione: non attengono quindi all'atteggiamento del Ministro. L'ordine del giorno presentato dal senatore Fortunati e — ritengo — anche la domanda rivoltami dal senatore Piovano si riferiscono invece agli atti amministrativi che il Governo avesse compiuto o dovesse compiere senza passare attraverso il vaglio della Commissione. A questo proposito — ripeto — posso pienamente rassicurarli.

Per quanto riguarda il problema della Calabria, sollevato dal senatore Basile, faccio osservare che nel provvedimento di finanziamento del piano quinquennale di sviluppo, che la Commissione ha già discusso, e nell'altro sull'edilizia scolastica universitaria, sono contenuti i presupposti per l'istituzione delle nuove Università statali, che il Governo si è impegnato a creare, particolarmente in Calabria e nell'Abruzzo.

Sono molto grato alla Commissione che si è dedicata veramente con grande impegno a discutere in sede referente il disegno di

legge relativo al piano quinquennale per la scuola, che mi auguro possa andare presto in Assemblea per l'approvazione definitiva; devo dire però che molto più arretrato è il disegno di legge sull'edilizia scolastica, di cui è stata appena svolta la discussione generale. Ritengo di dover rilevare questa situazione poichè — ripeto — proprio nei citati provvedimenti sono i fondamenti senza dei quali io posso fare solo dell'accademia, della teoria, che, quando non si traduce in pratica, sarebbe preferibile non fare!

Passando poi a considerare gli emendamenti introdotti dalla Camera al testo approvato dal Senato, desidero rilevare che, a mio parere, quello al primo comma dell'articolo 2 non ha grande importanza essendo di carattere più formale che sostanziale, mentre maggiori implicazioni presenta quello al secondo comma. Il testo approvato dal Senato infatti recitava: « L'Istituto conferisce la laurea in scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico »: tale dizione è stata sostituita dall'altro ramo del Parlamento con la seguente « L'istituto conferisce la laurea in sociologia ». Naturalmente, come conseguenza di tale modifica, è stato necessario introdurre un nuovo articolo, l'articolo 5 del nuovo testo, che stabilisce l'aggiunta della laurea in sociologia nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, dal momento che la laurea conferita dall'Istituto di cui trattasi non rientra in nessun quadro giuridico preesistente, mentre la laurea prevista nel testo del Senato rientrava nel quadro giuridico della laurea in scienze politiche. Nell'accettare tale modificazione, ritengo di dover informare l'onorevole Commissione che ormai sono in uno stadio molto avanzato gli studi per la riforma della facoltà di scienze politiche secondo i voti espressi da tutte le varie facoltà, nonchè dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'orientamento di introdurre una laurea in scienze sociali nella facoltà di scienze politiche sembra infatti ormai abbastanza consolidato: comunque, di questo argomento si discuterà quando verrà all'ordine del giorno il disegno di legge relativo (non è possibile attuare una simile riforma me-

dante un decreto presidenziale). Per il momento, comunque, dichiaro di accettare la istituzione della laurea in sociologia prevista al secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, che viene stralciata per così dire dal quadro giuridico della laurea in scienze politiche e sociali, in cui, secondo la proposta originaria, doveva invece essere inserita.

Per quanto concerne poi la dizione « insegnamenti matematici » di cui è cenno nel terzo comma dell'articolo 2, dichiaro di consentire sull'interpretazione data dal senatore Fortunati: sono anche io del parere, infatti, che tale espressione debba essere intesa nella sua accezione più ampia e non in quella più restrittiva.

Per quanto si riferisce all'articolo 3, inoltre, faccio rilevare che il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera a seguito della soppressione, nel primo comma, delle parole « i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti » si riduce in fondo a specificare che questi sono gli stessi richiesti per l'ammissione alle facoltà di economia e commercio o di scienze politiche. Non ho quindi nessuna difficoltà ad accogliere questo emendamento che, anzi, precisa meglio il testo del disegno di legge.

Il senatore Fortunati mi ha rivolto a questo proposito l'invito a voler essere vigilante nella stesura dello statuto dell'Istituto perchè in esso, in particolare, sia previsto un adeguato numero di posti di ruolo organico, anche al fine di evitare il ripetersi del fenomeno degli incarichi affidati a docenti delle Università statali. A tale riguardo, ritengo di poter senz'altro dare ogni assicurazione all'onorevole senatore in quanto il Governo nella sua facoltà discrezionale esaminerà la proposta relativa, sentirà il Consiglio superiore della pubblica istruzione e poi, naturalmente, potrà anche apportarvi delle modifiche. Meglio se ciò non sarà necessario; comunque, ripeto, non c'è alcun vincolo per il Governo.

Per quanto riguarda il problema degli incarichi assegnati a professori di Università statali in Istituti pareggiati o liberi, devo dire che nel disegno di legge di riforma dell'Università, più volte richiamato, è espli-

citamente prescritto il divieto di tale tipo di insegnamento al fine di evitare quegli abusi che effettivamente si stanno verificando, ma che peraltro oggi il Ministro non ha poteri per impedire: il Ministro può, sì, limitare il numero degli incarichi nelle Università statali, ma non impedire gli incarichi di professori di Università statali in Università non statali.

Ritengo con questo di aver risposto a tutte le domande che mi sono state rivolte, riservandomi di rispondere più ampiamente sui problemi posti dall'ordine del giorno del senatore Fortunati nel corso dell'esame del successivo disegno di legge n. 1688.

Concludo, quindi, il mio intervento dichiarando di accettare gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento ed il disegno di legge nel suo complesso.

F O R T U N A T I . Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame nonché quello che discuteremo subito dopo rivestono una certa importanza, in quanto introducono nell'ordinamento degli studi universitari tre nuovi corsi di laurea: in sociologia, in scienze economiche e in scienze economiche bancarie.

Ho avuto vari colloqui con diversi colleghi e tutti hanno convenuto che non si doveva creare, direttamente o indirettamente, una situazione di monopolio, di diritto o di fatto, nè per l'Istituto superiore di scienze sociali di Trento nè per la nuova facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Un cenno alle norme generali che riguardano l'ordinamento universitario nel suo insieme è contenuto nell'articolo 5 del progetto in esame il quale prevede che nell'elenco delle lauree e diplomi sia aggiunta la laurea in sociologia. Il nostro ordinamento didattico di studi, come è noto, è articolato su tre presupposti: un elenco di lauree e diplomi; un elenco di facoltà che sono autorizzate a conferire le lauree e i diplomi; l'ordinamento didattico propriamente detto. In particolare, per quanto concerne l'ordinamento didattico, la discussione nel mondo scientifico è aperta nel senso che si ritiene, secondo me giustamente, che l'attuale

organizzazione sia estremamente vincolativa e tale, quindi, da dare inevitabilmente luogo a continue modificazioni degli istituti universitari.

Nell'ordine del giorno da noi presentato si parla di facoltà « che possono essere autorizzate », quindi c'è una certa innovazione rispetto all'ordinamento vigente, in cui si usa il termine « conferiscono » per cui quando si istituisce una facoltà, essa necessariamente risulta autorizzata a conferire le lauree e i diplomi previsti. Invece, nella impostazione che noi intendiamo dare, ripeto, la frase « possono essere autorizzate », sta ad indicare, da un lato, la dimensione finanziaria della spesa pubblica e, dall'altro, una valutazione di merito dell'accrescimento degli insegnamenti.

D'altra parte, vi è anche una esigenza, direi, di eleganza giuridica che si impone, in quanto, con l'articolo 5 del disegno di legge in esame, noi andiamo ad approvare una norma che rimarrebbe per così dire sospesa; si avrà, infatti, da un lato, un elenco di lauree e, dall'altro, un disegno di legge che attribuisce all'Istituto superiore di Trento una nuova laurea, quella in sociologia. Credo proprio che la materia vada inquadrata su un piano generale, attraverso una nuova norma.

Seconda questione. A me pare che l'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione del progetto concernente l'Università di Siena, abbia dimenticato (mi posso anche sbagliare) che attualmente i centri più fiorenti degli studi economici e sociali e anche degli studi bancari, sono passati per un complesso di circostanze che sarebbe lungo enumerare, dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, alle facoltà di economia e commercio. E mi riferisco, tanto per fare un esempio, a due sedi caratteristiche nella storia italiana, alla Bocconi e a Ca' Foscari, dove ha assunto una caratterizzazione netta la ricerca economica, finanziaria e bancaria.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non soltanto si istituisce una facoltà di scienze economiche e bancarie, introducendo quindi il titolo specifico della laurea in scienze economiche e bancarie, ma si isti-

tuisce (e io ne capisco la ragione) la laurea in scienze economiche. Però mi pare (e su questo dovremmo essere tutti d'accordo) che non si spieghi in definitiva perchè la laurea in scienze economiche possa essere ottenuta solo là dove si consegue la laurea in scienze economiche e bancarie, dato che la laurea in scienze economiche è intesa a completare la preparazione generale nel campo degli studi economici generali ed inoltre può essere collegata ad altri tipi di specializzazione diversi da quello bancario, e propri del mondo del lavoro, industriale, agricolo, cioè di tutti i settori in cui lo studio teorico economico può incidere ai fini delle nostre conoscenze. Anche da questo punto di vista, quindi, emerge la necessità, una volta approvata la legge, di prevedere quali altre facoltà possano essere autorizzate a conferire questo titolo.

A me pare che la nostra visione prospettica è anche intesa a superare posizioni consolidate; ad esempio, una laurea in sociologia può essere conferita anche da una facoltà che oggi, abitualmente, conferisce la laurea in filosofia. Anzi, vorrei dire, cogliendo una delle sue prime battute, onorevole Ministro, che forse questo rinnovamento della tradizione scientifica italiana potrebbe condurre ad un matrimonio fecondo e prolifico: porre cioè a contatto il mondo speculativo di tipo tradizionale con questo tipo di ricerca che trova sul substrato delle conquiste sociali i problemi adatti. Nel nostro ordine del giorno anche da questo punto di vista non si fa riferimento ad alcuna facoltà, lasciando al Governo di chiarire quali possano essere quelle autorizzabili, senza vincolo, perchè tutte possono averne i titoli.

Ultima questione di cui ho avuto modo di parlare con il Sottosegretario onorevole Romita e sulla quale noi due, onorevole Ministro, abbiamo avuto modo di polemizzare in Assemblea: la situazione normativa, nella materia di cui ci occupiamo, si presenta oggi, dal punto di vista giuridico-costituzionale, veramente paradossale, data l'esistenza di un decreto-legge risalente al periodo fascista, emanato in regime di pieni poteri, del quale era discutibile la costituzionalità sot-

to l'impero dello Statuto albertino. Mi sono preso la briga di esaminare il provvedimento con cui furono concessi i pieni poteri: vi si parla di poste, telefoni e dello snellimento dell'apparato burocratico; poi, invece, sulla base dei pieni poteri è venuta la riforma Gentile, e successivamente una revisione della riforma Gentile in forza della quale, con decreto reale, è possibile apportare delle modifiche all'ordinamento didattico. Sulla base di tale normativa, siamo successivamente arrivati al testo unico, con le famose tabelle dell'ordinamento didattico.

Dopo la Liberazione, di fronte a questa situazione, ci si è comportati di volta in volta in modo diverso. Allorchè si è trattato di istituire dei nuovi corsi, si è seguita prevalentemente la strada legislativa; ho detto prevalentemente in quanto l'allora ministro Bosco, come ella sa onorevole Gui, modificò completamente le Facoltà di ingegneria, introducendo addirittura nuovi corsi di laurea attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Ora, l'elemento più delicato, secondo me, è che nell'articolo 11 del disegno di legge che prevede l'istituzione della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena, è detto che le tabelle allegate possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Ebbene, se per modificazioni all'ordinamento didattico si intende il fatto che il numero degli insegnamenti opzionali invece di 9 deve essere di 10 o 11 e che gli insegnanti invece di essere comuni per i due corsi di laurea sono diversi, non ho nulla da eccepire; e così pure se si cambia la denominazione delle materie, perchè mi sembra ovvio che il Parlamento non possa essere continuamente sollecitato a giudizi di carattere tecnico-scientifico. Ma il problema che mi preoccupa è che in uno Stato di diritto, come è il nostro, il livello della spesa pubblica venga continuamente alterato attraverso atti non legislativi e con l'attribuzione all'esecutivo di un potere nel settore dell'ordinamento didattico riservato alla legge. I poteri del Presidente della Repubblica, infatti, sono esattamente elencati nella Costi-

tuzione, per cui quelli attribuitigli a suo tempo dal ministro Bosco non si giustificano, essendosi concessa al Capo dello Stato una facoltà di statuizione che in realtà non possiede; basti pensare che quando si istituisce un nuovo tipo di laurea, sorgono problemi e ripercussioni serie nei confronti degli orientamenti professionali fino a che non vengano modificate le norme vigenti, per rendersi conto della serie di conseguenze non soltanto formali o scientifiche ma anche di carattere economico-sociale che tale istituzione comporta.

Ecco perchè l'ultima parte dell'ordine del giorno — lasciando immutato il principio per cui è richiesto un atto amministrativo (delle autorità accademiche, per esempio) ogni qual volta, per la parte strettamente didattica, venga modificato o creato un titolo di studio o accresciuto il numero degli insegnamenti — precisa che si deve ricorrere al disposto legislativo allorchè si abbia un aumento della spesa pubblica, che può avvenire in conseguenza della creazione di nuovi posti di ruolo ma anche attraverso l'aumento del numero degli incaricati.

Questi sono i principi informativi del nostro ordine del giorno, che ci sembra estremamente corretto, non vincolante nè preconstitutivo di alcuna situazione, ma soltanto teso a indicare alcuni orientamenti metodologici del nostro orientamento in tema di Università.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* Non avrei alcuna difficoltà a rispondere subito alle osservazioni riguardanti l'ordine del giorno; tuttavia, dato che il documento riguarda anche il disegno di legge sulla istituzione, presso l'Università degli studi di Siena, della Facoltà di scienze economiche e bancarie, ritengo più opportuno farlo dopo che sarà stata svolta la discussione anche di tale provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'« Istituto trentino di cultura », con atto di data 12 settembre 1962, è riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero.

Esso ha grado universitario, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.

L'Istituto conferisce la laurea in sociologia.

Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e di-

dattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle facoltà di Economia e Commercio o di Scienze Politiche.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali è retto dall'Istituto trentino di cultura.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati e che nel nuovo testo ha assunto il numero 5:

Art. 5.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in sociologia.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, che nel testo già approvato dal Senato figurava come articolo 5, ma che, a seguito della introduzione del nuovo articolo, testè approvato, ha assunto la maggiore numerazione e che la Camera dei deputati non ha modificato.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura

sottoporrà al Ministro della pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Università e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie » (1688) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente un disegno di legge governativo e i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Codignola, Finocchiaro, Ferri Mauro, Scricciolo; Seroni, Berlinguer Luigi, Bardini, Raffaelli, De Polzer e Guerrini Rodolfo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONETTI, relatore. Onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale mi è stato dato l'incarico di riferire alla Commissione è il frutto di un incontro e della conseguente

unificazione di tre disegni di legge presentati dal Governo nel 1963, successivamente dal Gruppo del partito socialista e a breve distanza di tempo da quest'ultimo anche dal gruppo del partito comunista. Dirò quindi che, pur non avendo avuto modo di studiare gli atti dell'VIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento, ho motivo di credere che il provvedimento sia stato approvato in quella sede all'unanimità.

I tre disegni di legge in questione avevano per oggetto la stessa materia, l'istituzione cioè presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie, ed il fatto che sullo stesso argomento si siano incontrate una iniziativa di parte governativa ed iniziative di parte parlamentare credo che sia una dimostrazione, sia pure indiretta, che il problema che viene affrontato dal presente disegno di legge ha una rilevanza non soltanto di carattere locale, ma, direi, anche di carattere nazionale.

A questo proposito, dirò subito che non ho alcuna intenzione di addentrarmi in una discussione sulle osservazioni che sono state fatte al riguardo anche dalla Commissione di indagine sulle facoltà di economia e commercio e non ho alcuna intenzione di farlo non solo perchè — lo confesso — non sono molto edotto per quanto riguarda i problemi delle facoltà universitarie, ma anche perchè ritengo che gli atti di tale Commissione siano a conoscenza degli onorevoli colleghi. Comunque, pur non avendo fatto parte di quel gruppo che esaminò i particolari problemi dell'Università italiana, ricordo molto bene le discussioni che si ebbero su tale argomento in sede di seduta plenaria della Commissione. In particolare, fu lamentato che la facoltà di economia e commercio era pletrica per il numero degli studenti e che il piano degli studi non era sempre aderente con il mondo del lavoro, sicchè dall'Università uscivano dei giovani che con difficoltà riuscivano ad inserirsi nel mondo del lavoro ad un alto livello. Dalla Commissione di indagine, inoltre, vennero avanzate anche delle proposte relativamente al piano di studi, che avrebbe dovuto essere distinto in due bienni: il primo avente

carattere di preparazione di base, generale, il secondo comprendente due indirizzi diversi, uno riguardante le scienze economiche e l'altro a carattere aziendale, che orientasse cioè i propri studi secondo particolari esigenze del mondo del lavoro; venne fatta anche la raccomandazione al Governo di vedere se non era il caso di istituire qualche facoltà atipica che aprisse la via, sia pure in modo puramente sperimentale, a tale nuovo tipo di lauree.

Da questo punto di vista il presente disegno di legge, con l'istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie, non fa altro, in fondo, che tradurre in atto i suggerimenti venuti dalla ricordata Commissione. Ci si potrebbe peraltro domandare come mai tale nuova facoltà venga istituita proprio a Siena. A tale proposito, senza addentrarmi nell'esame delle osservazioni che sono state fatte precedentemente dal senatore Fortunati, osservazioni che, per la verità, mi sono parse molto obiettive e tali da poter essere condivise, faccio rilevare che Siena è stata scelta per motivi particolari e cioè perchè — come è noto — a Siena vi è un'antica tradizione di carattere economico. Non starò qui ad illustrare gli aspetti di carattere culturale della città di Siena che certamente voi conoscete meglio di me, mentre, per quanto si riferisce agli aspetti di carattere economico, non posso fare a meno di richiamare alla vostra attenzione l'attività del Monte dei Paschi di Siena, che ha una delle più antiche tradizioni in questo campo risalendo addirittura al 1400, ed il fatto che Siena presenta indubbiamente un terreno particolarmente favorevole per tale tipo di iniziative, in quanto non soltanto gli ambienti economici si interessano della vita culturale della città, ma anche le amministrazioni locali, Comune e Provincia: il Monte dei Paschi di Siena, infatti, ha stipulato una convenzione con l'Università attraverso la quale viene a finanziare, nella quasi totalità, l'istituzione dei posti di professore di ruolo e di assistente, che permetteranno il regolare funzionamento della nuova facoltà; inoltre, sempre al fine di venire incontro ai problemi economici della nuova istituzione, altre con-

venzioni analoghe sono state stipulate dalla stessa Università con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena, nonchè con l'Associazione bancaria italiana.

Un'altra domanda che ci si potrebbe rivolgere è la seguente: per quale motivo si è dovuto ricorrere ad un disegno di legge per istituire questa nuova facoltà? La risposta è molto semplice: poichè si tratta appunto della istituzione di una nuova facoltà non prevista dal vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, l'iniziativa in parola non può avere attuazione che mediante apposito provvedimento legislativo, sul quale peraltro si è avuto anche il parere favorevole da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, vorrei fare alcune osservazioni sui singoli articoli del provvedimento in discussione. In particolare il disegno di legge si può dividere in tre parti: una che riguarda l'ordinamento giuridico della nuova facoltà, una che riguarda la copertura finanziaria e un'altra che riguarda l'ordinamento didattico ed il piano degli studi. Per quanto si riferisce all'ordinamento giuridico, è detto nell'articolo 1 che, a decorrere dall'anno accademico 1966-67, è istituita presso l'Università degli studi di Siena la facoltà di scienze economiche e bancarie organizzata su un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie e su un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche. Di conseguenza, all'articolo 3, primo comma, si propone di aggiungere nell'elenco delle lauree e dei diplomi che vengono conferiti nel nostro Paese, di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, le due nuove lauree in scienze economiche e bancarie ed in scienze economiche: nel secondo e nel terzo comma, sempre dell'articolo 3, si stabilisce inoltre, rispettivamente, che nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. 2 annessa al regio decreto su citato è aggiunta la facoltà di scienze economiche e bancarie di nuova istituzione e che, dopo la tabella n. 8, parimenti annessa al regio decreto 30 settembre

1938, n. 1652, è inserita, con il numero 8-bis, la tabella annessa al presente provvedimento.

L'articolo 4 si riferisce invece alla copertura finanziaria di questa nuova istituzione, con esplicito richiamo agli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e all'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 645. In particolare, l'articolo 63 del testo unico del 1933 stabilisce al secondo comma che, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole facoltà o scuole di ciascuna Università o Istituto superiore, è consentito istituire con decreto reale altri posti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Università o gli Istituti superiori: in questo caso, appunto, per quanto si riferisce alla nuova Facoltà di Siena, le surricordate condizioni sussistono in base alla convenzione stipulata nel 1965 tra l'Università di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena. L'articolo 100 del testo unico riguarda invece il trattamento economico dei professori titolari dei nuovi posti istituiti, e stabilisce che per i professori di ruolo appartenenti alle Università ed agli Istituti superiori la spesa relativa è a carico del bilancio dello Stato e che è altresì a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico dei professori titolari dei posti istituiti ai sensi del secondo comma del già citato articolo 63: per questi ultimi, però, la Università verserà annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, il che in definitiva significa che tale trattamento economico attraverso una partita di giro viene a gravare sull'Ente che ha stipulato la convenzione.

L'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, si riferisce infine ai posti di assistente, che possono anch'essi essere istituiti in aggiunta a quelli previsti in organico purchè ci siano le stesse condizioni che regolano l'istituzione dei posti in aggiunta a quelli in organico per i professori di ruolo. Anche in questo caso l'ente che ha stipulato la convenzione deve sostenere l'onere relativo. Per tale motivo, quindi, per tutti i posti in ag-

giunta, sia di professore di ruolo, sia di assistente di ruolo, che sono istituiti, nell'articolo 4 del disegno di legge in esame vengono richiamate la convenzione stipulata dall'Università con il Monte dei Paschi di Siena, nonchè le convenzioni stipulate dalla stessa Università con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana.

L'articolo 5 stabilisce che alla nuova Facoltà vengano altresì assegnati numero tre posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le facoltà di nuova istituzione e numero due posti di professore di ruolo mediante il trasferimento dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, nonchè numero quattro posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione del presente provvedimento. La relativa copertura finanziaria peraltro non farà carico — se ho ben capito — alle convenzioni più volte citate, ma, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'ordinamento didattico della nuova Facoltà viene invece considerato nei successivi articoli 6, 7, 8, 9 e in parte nell'articolo 10. In particolare, all'articolo 7, secondo comma, è previsto che le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

All'articolo 8 è stabilito che gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie, per i quali è previsto un biennio propedeutico con possibilità di sbarramento per coloro che non avessero superato felicemente alcuni esami, sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni e a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà. Tutto ciò evidentemente viene a dare una certa garanzia dal punto di vista della serietà degli studi e dal punto di vista della futura sistemazione dei nuovi laureati, per i quali si avrà la certezza morale di poter trovare una adeguata sistemazione nelle suc-

cursali del Monte dei Paschi o in altre attività bancarie consimili.

Nell'articolo 9 si prevede che, secondo la disponibilità di posti e tenendosi conto delle singole condizioni economiche, gli studenti, qualora superino con un determinato punteggio un particolare esame, potranno essere ammessi gratuitamente nei collegi per studenti dell'Università di Siena.

In base all'articolo 11, inoltre, le tabelle allegate alla presente legge possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa delibera del Consiglio di facoltà, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Su questo argomento si è particolarmente soffermato in precedenza il senatore Fortunati, ma ritengo che in proposito potrà rispondere molto più autorevolmente di me l'onorevole Ministro. Anche per quanto riguarda le implicazioni di carattere finanziario, mi rimetto alle dichiarazioni che farà il Governo in proposito.

L'articolo 10 riguarda il governo dell'Università. In esso si precisa che il Comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni non appena saranno stati nominati i professori di ruolo previsti dal provvedimento, e che, qualora entro il termine previsto non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di bandire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vacanti.

Credo di non avere altro da aggiungere, lusingandomi di essere stato sufficientemente chiaro nella illustrazione di un provvedimento che, essendo tanto sentito e dal Governo e da ogni parte politica, mi permetto di raccomandare alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Sono certo di interpretare il sentimento comune ringraziando il relatore per la esposizione tanto ricca ed approfondita.

R O M A N O. Ritengo che anche per questo disegno di legge valgano le osserva-

zioni fatte per il precedente: ossia che sarebbe stato preferibile che anche la istituzione, presso la Università degli studi di Siena, della facoltà di scienze economiche e bancarie fosse rientrata in quella riforma generale dell'Università che, purtroppo, attende ancora di essere approvata dai due rami del Parlamento. Tuttavia desidero far rilevare che in questo provvedimento, rispetto a quello che abbiamo testè approvato, relativo all'Istituto di scienze sociali di Trento, sono contenute alcune norme innovative che noi ci auguriamo vengano recepite nella riforma generale predetta. Mi riferisco, ad esempio, alla disposizione contenuta nell'articolo 5, in virtù della quale già all'inizio del funzionamento della nuova Facoltà saranno disponibili posti di professore ed assistente di ruolo.

Altro fatto positivo, secondo me, è l'aver stabilito che gli esami corrispondenti alle discipline introdotte possono essere divisi in biennali, annuali e semestrali; ciò tende a portare un certo ordine nella vita interna delle Università nelle quali, purtroppo, con la introduzione nel dopoguerra della famosa sessione di febbraio, permane una prassi certamente non derivante dalla legge. Nel disegno di legge in esame si introduce, a questo proposito, la innovazione che alcuni esami possono essere sostenuti nella sessione di marzo: ciò snellisce la procedura degli esami e offre maggiori possibilità di impegno agli studenti e ai professori, nell'insegnamento e nella ricerca.

Altra norma innovativa è quella dell'articolo 8, che stabilisce esplicitamente il dovere degli studenti di frequentare le lezioni e i seminari, elaborando altresì una relazione sul lavoro compiuto da presentare al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso. Anche questa disposizione, che noi giudichiamo positivamente, ci auguriamo che costituisca un cardine della auspicata riforma dell'Università.

Un po' scettico mi lascia invece la possibilità di ammissione gratuita degli studenti nei collegi universitari, perchè, purtroppo, alla lettera d) dell'articolo 4 è detto che il

Monte dei Paschi di Siena deve contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università. D'altra parte il numero dei posti da destinare al collegio è stabilito anch'esso in maniera piuttosto generica (entro il limite dei posti disponibili): sarebbe stato perciò preferibile che nel disegno di legge fosse stabilito il numero dei posti da assegnare anno per anno. Comunque, si tratta di una manifestazione di buona volontà e come tale l'accettiamo.

M O N E T I, *relatore*. Si tratta di una convenzione già stipulata.

R O M A N O. All'articolo 9 si parla di ammissione entro il limite dei posti disponibili; all'articolo 4, che tratta della convenzione, di contribuire eventualmente al mantenimento del collegio. Si tratta dunque di termini estremamente generici e non impegnativi.

Un'altra norma che a me pare di notevole rilievo è quella che dà al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di bandire il concorso per i posti che eventualmente rimasero vacanti, qualora il Comitato tecnico non dovesse, entro il termine stabilito, provvedere alla copertura dei 3 posti di ruolo organico. Purtroppo sappiamo che in tante Università italiane, dove esistono o sono esistenti tali Comitati tecnici, c'è stato un ritardo voluto nella nomina del terzo professore di ruolo, mentre il Ministro della pubblica istruzione non aveva la possibilità di intervenire direttamente per normalizzare la vita interna delle Università.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Solo Lecce presenta oggi questa situazione.

R O M A N O. Allora Salerno l'ha sanata. Quindi mi pare che le novità introdotte diano affidamento notevole alla Commissione e, pertanto, con l'augurio che al più presto si proceda alla riforma generale dell'Università, esprimo il mio consenso al disegno di legge in esame.

P I O V A N O. Tra i giovani dell'Università Bocconi di Milano, la notizia di quanto

si sta facendo per l'Università di Siena è stata accolta con molto interesse, ma anche con qualche preoccupazione, in quanto taluni di essi hanno affacciato l'ipotesi che la laurea in scienze bancarie possa preconstituire, per certi tipi di carriere negli istituti di credito, qualche titolo di maggior merito. E già ho sentito che alcuni giovani si apprestano a farsi iniziatori di una richiesta perchè anche all'Università Bocconi venga concessa una possibilità simile. Naturalmente il problema maturerà col tempo, ma io tengo a dire in questa sede che, mentre auguro alla iniziativa che si assume a Siena ogni successo, ritengo però che questa iniziativa debba essere considerata — come del resto ha ben chiarito il senatore Fortunati — come una iniziativa pilota, non certo come un monopolio di diritto o di fatto. Ed è in questo spirito che mi associo alle dichiarazioni del senatore Romano.

M O N A L D I. Vorrei dei semplici chiarimenti. Si sono previsti undici posti di professore di ruolo, mentre le materie delle due facoltà sono in numero superiore: rimangono infatti scoperte tutte le materie della tabella C, nove almeno delle quali i giovani sono pur obbligati a frequentare. Mi domando: come sarà sistemato l'ordinamento degli studi? Non parliamo poi della povertà del numero degli assistenti, che difficilmente si può sanare attraverso questo provvedimento.

Un altro chiarimento per quanto riguarda i cosiddetti corsi semestrali. È una bella innovazione, perchè i corsi semestrali si potrebbero istituire sulla base anche degli attuali ordinamenti per certe materie complementari. Però, in via generale, si dovrebbero istituire i corsi semestrali in maniera che possano essere completate in un anno due materie, mentre nel caso in esame l'anno rimane monco, perchè dopo aver dato gli esami in marzo non vi è più la possibilità di frequentare quella materia o di iscriversi ad un'altra, sempre di durata semestrale. Naturalmente credo che non succederà nulla, ma è certo che non è questa la innovazione che ci proponevamo di attuare quando si parlava di corsi semestrali: la nostra intenzione

era, infatti, di suddividere l'anno in due semestri, in maniera che eventualmente potessero essere seguiti in un'annata i corsi di due materie.

Nulla da eccepire, invece, per quanto riguarda i professori di ruolo, dato che la situazione è quella che è.

F O R T U N A T I . Le osservazioni del senatore Monaldi in realtà potrebbero essere riferite a tutte le facoltà universitarie e non solo a quella che stiamo istituendo. Se penso al rapporto esistente nella mia facoltà fra posti di ruolo ed esami obbligatori, credo che siano soddisfatte poco più della metà delle esigenze: e cito una facoltà che si trova in una posizione in un certo senso di favore, anche se i posti di ruolo coprono sì e no un terzo dell'organico. Da questo punto di vista mi sembra perciò che non si possa criticare la facoltà di scienze economiche e bancarie di Siena, perchè prevedere undici posti in ruolo è già, secondo me, compiere un notevole passo avanti, data l'esistenza, oggi, di facoltà convenzionate sulla base di 2, 3 o 4 posti di ruolo.

Per quanto concerne la questione dei corsi semestrali, capisco benissimo le osservazioni del senatore Monaldi, ma a meno che non abbiamo a che fare domani con colleghi incapaci di intendere e di volere — siano essi capi di istituto o di facoltà, professori ordinari o aggregati o anche altre forze universitarie — a me pare ovvio che quando essi dovranno stabilire il piano didattico e gli insegnamenti annuali, biennali e semestrali, si preoccuperanno di fare in modo che di insegnamenti semestrali in un anno accademico ne possano essere attuati due, perchè altrimenti non si riuscirebbe francamente a capire il ricorso alla semestralità.

M O N A L D I . Ma se gli esami si fanno in marzo!

F O R T U N A T I . Una cosa è tenere gli esami in marzo, un'altra è stabilire che i corsi finiscano in marzo. Si può stabilire che i corsi finiscano in febbraio e che gli esami si tengano in marzo: in genere gli

esami non coincidono mai con la chiusura delle lezioni.

M O N A L D I . Meglio sarebbe allora stabilire la data degli esami.

F O R T U N A T I . È stata prescelta questa formula per innovare circa l'obbligatorietà sistematica attuale delle tre sessioni di esame, stabilendo che la norma è di due sessioni annuali di esame e che la terza è prevista soltanto per i corsi semestrali. A me pare che il riferimento semestrale non vada fatto tenendo conto di quanto dura e di quando si conclude il semestre, ma puramente e semplicemente della circostanza che se vi è la sessione di esami in marzo, essa riflette soltanto gli esami per i corsi semestrali.

Desidero ora fare alcune osservazioni per quanto concerne l'ordinamento didattico.

Anzitutto è da rilevare che alcune dizioni sono eccessivamente generiche. Leggo, ad esempio, tra le materie di insegnamento, alla Tabella C, la dizione: « economia applicata ». Che cosa significa, in concreto: « economia applicata »? Qualunque forma di studio applicato di economia può costituire « economia applicata » e mi sembra difficile che uno studente possa seguire un corso in cui si parli di tutto; per cui avverrà che praticamente « economia applicata » sarà, di volta in volta, un « certo » tipo di applicazione. Questo, a mio avviso, è estremamente chiaro e pacifico. Quindi, mentre si è voluto adottare una dizione elastica, in realtà questa elasticità, nel caso di specie, non è servita a molto. Neppure ben chiara è la dizione: « economia matematica », perchè ormai diversi professori di istituzioni di economia danno una impostazione nettamente matematica alla materia, per cui, dipendendo in gran parte questo insegnamento dagli orientamenti scientifici del professore, vi è il rischio della creazione di doppioni o semplicemente di varianti formali, rischio tanto più probabile data anche la esistenza di una consimile disciplina; la econometria. Poichè, però, siamo d'accordo che ci troviamo in una fase di esperienze, non sollevo questioni particolari in merito

a queste dizioni che, a mio avviso, non sono molto appropriate.

Il motivo, invece, per cui elogio il Governo è di non avere approfittato della esistenza di convenzioni per impegnare in misura considerevole lo Stato sotto il profilo finanziario: il senatore Moneti ha dimenticato di illustrare la portata notevole dell'ultimo comma dell'articolo 5 del presente disegno di legge, in cui viene stabilito che « gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ». Quindi, mentre gli Enti sovvenzionatori interverranno per le spese di attrezzatura iniziale, per stabilire come potrà essere attuato il funzionamento del collegio, eccetera, l'apporto finanziario dello Stato è riservato al settore didattico.

Ora, io prendo atto di questo e prendo atto che nel presente disegno di legge è stato esplicitato quello che avevo chiesto a proposito del piano quinquennale finanziario, cioè che si tenesse conto delle esigenze che nascono attraverso iniziative locali, ma che per poter restare vive e vitali hanno bisogno dell'apporto generale. L'augurio che io faccio a coloro che si accingono a dare vita a questa facoltà è che siano all'altezza della situazione, perchè la creazione di un nuovo centro di studi non è semplice nè facile, ed io non vorrei che anche a Siena si finisca con l'averne un centro di viaggiatori ambulanti. Siena, a mio avviso, è una delle poche città italiane dove bisognerebbe riuscire a fare quello che gli inglesi hanno fatto ad Oxford ed a Cambridge, le quali, come tutti sapete, non sono grandi metropoli, ma piccole cittadine che hanno avuto il coraggio storico, per lunghissimi anni, di mantenere inalterato e vivo un certo tipo di tradizioni: proprio nel caso degli studi economici, Cambridge oggi prepara la classe dirigente britannica e la prepara con estrema spregiudicatezza. Se Siena avrà questa stessa forza, questa iniziativa sarà feconda, altrimenti rischieremo di avere aggiunto in questo mosaico, non ancora ben definito, degli istituti universitari, un'altra facoltà, con tutte le conseguenze che da questa derivano.

Desidero ancora sottolineare la innovazione importante che si può rilevare ad una attenta lettura delle tabelle A e B del presente disegno di legge: per la prima volta si stabilisce che per adire la facoltà di scienze economiche e bancarie si richiede un titolo di studio di istituto secondario superiore, ordinato su non meno di cinque anni di corso: quindi, non si fanno discriminazioni, mentre, come sapete, alla facoltà di economia e commercio si sono iscritti, per molti anni, soltanto coloro che erano in possesso di determinati titoli di studio e ai quali era negato l'accesso in altre facoltà. Di qui l'ondeggiare continuo di questi studenti da una facoltà all'altra. Debbo però dichiarare, con estrema franchezza — io sono passato attraverso due facoltà e attraverso tre sedi: Ferrara, Palermo, Bologna — che non trovo che nella facoltà di economia e commercio di Siena vi siano capacità medie e capacità di punta, da parte degli studenti, inferiori a quelle di altre sedi; quello che avviene, quindi, è in funzione, a mio avviso, di una condizione economico-sociale di carattere generale. In Italia si ha il malvezzo di obbligare, per forza di cose, a sostenere un esame universitario al fine di avere il diritto al prolungamento dell'esonero dal servizio di leva, per cui si verifica che la maggior parte degli studenti si presenta agli esami impreparata e vuole essere bocciata pur di ottenere questo esonero! Questa, purtroppo, è la situazione tragica e drammatica di queste facoltà di economia e commercio!

D'altra parte, le facoltà di economia e commercio sono sorte e si sono sviluppate parallelamente all'evolversi di una situazione particolare delle facoltà di giurisprudenza, le quali hanno rappresentato la sede tradizionale ed ideale degli studi economici e sociali in Italia; queste ultime, successivamente, poco a poco, prese da una concezione giuridica, hanno cominciato ad espellere dal loro seno gli studiosi delle discipline economiche che, tra l'altro, sono così poco numerosi che si possono contare sulle dita di una mano.

Quindi, io credo che noi non dovremo dare un giudizio negativo sulle facoltà di economia e commercio, a meno che non si

tratti dello stesso giudizio che formuliamo su tutte le facoltà. Ad esempio, ho assistito agli esami di laurea presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, e sono inorridito: contemporaneamente, nella stessa stanza, si laureavano tre persone, con tre sottocommissioni! Il collega Monaldi sa meglio di me quello che avviene nelle facoltà di medicina: se si dice che i laureati delle facoltà di economia e commercio non sono all'altezza della situazione, vorrei sapere quanti, usciti dalle facoltà di medicina, sono in grado di affrontare la professione! È un problema di carattere generale e non possiamo imputarlo alla sola facoltà di economia e commercio! Quindi, non svalutiamo gli aspetti positivi di questa iniziativa sulla base di elementi negativi delle facoltà esistenti.

Questo che stiamo esaminando è un primo modo di avviare su una base seria l'ordinamento degli studi universitari per quanto concerne il settore degli studi economici, e ci auguriamo che questa iniziativa diventi, ad un certo momento, una iniziativa di carattere generale di tutte le facoltà in cui gli studi economici vengono effettuati.

G I A R D I N A . Anch'io mi unisco al coro di consensi al presente disegno di legge; mi permetto solo di fare un rilievo critico, senza peraltro presentare alcun emendamento, perchè ritengo che si tratti di un caso transitorio.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede che alla nascente facoltà siano assegnati, oltre ai tre posti di professore di ruolo, su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le facoltà di nuova istituzione, due posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o che si rendano successivamente vacanti.

Noi sappiamo che, escluse le maggiori sedi (Roma, eccetera), i posti di ruolo sono insufficienti per il regolare funzionamento delle facoltà; pertanto non posso approvare questo trasferimento di due posti di profes-

sore di ruolo dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena alla nuova facoltà. È vero che nella nascente facoltà saranno impartiti insegnamenti giuridici: diritto privato, diritto pubblico, eccetera, e quindi si può pensare che il titolare di queste materie potrà essere utilizzato anche dalla facoltà di giurisprudenza, comunque ho qualche perplessità in merito a questa norma contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge. Non presenterò, tuttavia, un emendamento formale in quanto, a mio avviso, la norma è transitoria; infatti, nel piano quinquennale, si prevede l'aumento di mille posti di professori di ruolo, per cui questo problema sarà senz'altro risolto in quella occasione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ringrazio la Commissione per l'orientamento favorevole espresso da ogni parte in merito al presente disegno di legge. Questo testo è il risultato di tre iniziative: un disegno di legge d'iniziativa governativa e due progetti d'iniziativa parlamentare, presentati dagli onorevoli Codignola ed altri e dagli onorevoli Seroni ed altri.

In sostanza, l'Università degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena, sentendosi eredi di una gloriosa tradizione italiana — il Monte dei Paschi di Siena passa come una delle più antiche banche italiane — vogliono creare un Istituto specializzato nelle scienze bancarie. Tale iniziativa, valutata in sede ministeriale dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha dato luogo alla formulazione di un disegno di legge governativo che è stato poi modificato dalla Camera dei deputati dando così origine al testo del disegno di legge quale è oggi al nostro esame. La Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere al corso di laurea in scienze bancarie, proposto in origine, un corso di laurea in scienze economiche. L'introduzione di questo nuovo elemento giustifica quanto il senatore Fortunati richiede nell'ordine del giorno presentato nel corso della discussione. Naturalmente l'aver voluto introdurre anche un corso di laurea in scienze economiche ha fatto prendere alla cosa una diversa dimensione, una dimensione più ampia, per cui indubbiamente si pone il problema dell'eventuale estensione di questo

corso di laurea anche presso altre facoltà.

Il Governo, comunque, ha accettato le modifiche introdotte, a sua volta accettate anche dal Monte dei Paschi di Siena. Si ritiene che questo sia, per il momento, un esperimento per cui nulla esclude che ci possa essere un allargamento successivo di un tipo di studi specializzato, come è appunto quello degli studi bancari, e anche un nuovo ordinamento della facoltà. Questo esperimento risponde, per larga parte, alle indicazioni della Commissione d'indagine e dello stesso disegno di legge per la riforma della Università e perciò non ho avuto difficoltà ad accettare alcune modificazioni anticipatrici: distinzione in due bienni, sbarramento di un biennio, diversa ripartizione delle materie tra obbligatorie ed opzionali, eccetera; modificazioni già contenute nel disegno di legge per la riforma dell'Università; qui sono state anticipate ed io ne sono ben lieto.

La Camera dei deputati ha fatto un notevole sforzo per inquadrare nel disegno di legge in esame e la indicazione di questi nuovi corsi di laurea e la indicazione delle facoltà presso le quali questi corsi possono essere svolti. Naturalmente si pone il problema ulteriore dell'allargamento, sollevato dal senatore Fortunati nel suo ordine del giorno che io non posso che condividere. Questo per quanto riguarda l'aspetto giuridico.

Per quanto concerne poi l'aspetto didattico, il contributo del Monte dei Paschi di Siena è senza dubbio notevole, ma esso risulta anche sensibilmente integrato da quello governativo, come del resto è stato già sottolineato.

Questo ampliamento del raggio di interesse della facoltà, con due corsi di laurea, ha comportato un aumento di numero di posti di professore di ruolo. Qui sono previsti 11 posti di professori di ruolo, dei quali 5 a carico dello Stato e 6 convenzionati. Ovviamente, si può rilevare la sproporzione tra il numero dei posti di ruolo e il numero degli insegnamenti obbligatori, ma credo che sia stato efficacemente risposto che non è questa senza dubbio una situazione unica nelle Università italiane, anzi neppure una delle peggiori, perchè la sproporzione non

è delle più forti; tuttavia, con l'approvazione del provvedimento relativo al piano della scuola, noi potremo integrare rapidamente questa carenza e verremo così incontro alla preoccupazione manifestata dal senatore Giardina non solo reintegrando i posti della facoltà di giurisprudenza, ma aggiungendo, lungo il cammino, altri posti mediante la distribuzione annuale dei posti di professori di ruolo.

Questa facoltà certamente si svilupperà e migliorerà il rapporto fra posti di ruolo ed insegnanti. Va notato, tuttavia, che gli 11 posti di ruolo, dei quali la facoltà dispone sin dal suo nascere, non sono pochi e, comunque, la pongono in una posizione di favore rispetto ad altre facoltà che dispongono al massimo di 5 o 6 posti.

I posti di ruolo di assistente sono soltanto 8, ma si pensa di poter migliorare la situazione. Lo stesso dicasi per gli incarichi, i cui oneri, a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, fanno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'ordinamento degli studi, concordo sulla divisione in bienni e sulla divisione in materie obbligatorie ed opzionali. Si tratta, in fondo, di un'utile anticipazione del disegno di legge governativo. Nei confronti degli esami non vi sono variazioni sostanziali rispetto al disegno di legge governativo, essendo stata apportata soltanto una modifica di poco conto nei confronti della sessione invernale.

Per quanto riguarda l'elencazione delle discipline, posso dire, in linea generale, che è sempre difficile introdurre in un testo legislativo l'elencazione delle materie obbligatorie ed opzionali per i singoli corsi di laurea. Nel caso specifico, il numero delle discipline previste dal disegno di legge è così ampio da consentire una elasticità nella scelta, capace quindi di rappresentare un efficiente correttivo alla rigidità che deriva all'ordinamento didattico dal fatto di essere approvato con legge. Tuttavia questo non toglie che inconvenienti possano derivare dall'aver stabilito per legge l'elencazione delle varie discipline, per cui non mi sento di contraddire le perplessità manifestate dal

senatore Fortunati. È evidente che un tale lavoro viene svolto in modo migliore dai rappresentanti delle varie facoltà, dal momento che questi sono in grado di trovare dizioni più chiare e più specifiche di queste discipline.

Particolare attenzione merita l'articolo 11 il quale prevede la possibilità di modificare, con decreto del Presidente della Repubblica, le tabelle allegate alla presente legge, eventualmente correggendole ed aggiornandole.

Accetto poi l'ordine del giorno presentato dai senatori Fortunati ed altri, purchè l'impegno che esso prevede sia trasformato in semplice invito al Governo.

Credo, a questo punto, di aver risposto alle varie osservazioni e di aver messo in rilievo gli aspetti essenziali del disegno di legge. Vorrei ancor far presente che il successo di questa iniziativa ed il buon esito della facoltà sono affidati all'impegno ed alla responsabilità dei professori che ad essa dedicheranno la loro opera. Dovrà essere l'uomo all'altezza del compito e capace di impostare questi nuovi insegnamenti in una nuova facoltà. A questo scopo si dovrà cercare di ottenere, come già per Pisa e per altre città, l'obbligo della residenza per i professori che si dedicano all'insegnamento come attività prevalente. Solo così potrà nascere una vigorosa tradizione di studi.

Concludo questo mio breve intervento, auspicando un positivo esito a questo nuovo indirizzo di studi che con il presente disegno di legge si è voluto sperimentare, anticipando, in alcuni punti, quelle che saranno le norme che sono già previste nel progetto di riordinamento dell'Università, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di Siena la Facoltà di scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi:

1) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche e bancarie;

2) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche.

(È approvato).

Art. 2.

Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al 2° anno di corso ad alcuni esami nelle materie di insegnamento indicate nelle annesse tabelle A e B, rispettivamente per i corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie e in Scienze economiche.

(È approvato).

Art. 3.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

Nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la Facoltà di scienze economiche e bancarie che rilascia la laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche.

Dopo la tabella n. VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, col n. VIII-bis, la tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Università degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna:

a) a corrispondere all'Università le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta facoltà;

b) a finanziare n. 4 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e n. 2 posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;

c) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonchè la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;

d) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del Tesoro, si provvederà all'approvazione delle convenzioni stipulate dall'Università degli studi di Siena con il Comune e la Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di n. 2 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

Art. 5.

Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati n. 3 posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le Facoltà di nuova istituzione; e n. 2 posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti.

Alla medesima Facoltà saranno assegnati n. 4 posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della presente legge.

Gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bi-

lancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 6.

La Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena si avvarrà della biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, senza turbarne la struttura unitaria; l'Università degli studi di Siena è tenuta a provvedere a proprio carico alle necessarie integrazioni.

(È approvato).

Art. 7.

Per conseguire la laurea in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B e inoltre 9 esami relativi a discipline speciali di cui all'annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di discipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie dell'annessa tabella C con altre della medesima o di altra Facoltà. Gli insegnamenti previsti dalla tabella C hanno durata annuale, a meno che lo statuto dell'Università non ne prescriva una durata semestrale o biennale.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

(È approvato).

Art. 8.

Gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà, a presentare — al termine di ciascun seminario — una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

(È approvato).

Art. 9.

Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Università, di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, dà diritto all'ammissione gratuita nei collegi per studenti dell'Università degli studi di Siena, entro il limite dei posti a tal fine disponibili, tenendosi conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potrà essere sostenuto all'inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto così conseguito è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi con punteggio medio da stabilirsi dall'Università.

(È approvato).

Art. 10.

Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un Comitato ordinatore, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo di discipline economiche o giuridiche, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, diverranno membri del Comitato anzidetto. Esso cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Qualora allo scadere del termine previsto dal primo comma del presente articolo non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di bandire, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vacanti.

(È approvato).

Art. 11.

Le tabelle allegate alla presente legge possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa delibera del Consiglio di facoltà, sentito il pa-

rere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle tabelle allegate:

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE

MATERIE DI INSEGNAMENTO

TABELLA A

(Laurea in scienze economiche e bancarie)

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.

Istituzioni di diritto pubblico.

Istituzioni di statistica.

Istituzioni di economia politica (biennale).

Diritto commerciale.

Matematica.

Scienza delle finanze.

Ragioneria generale e applicata (biennale).

Matematica finanziaria.

Tecnica bancaria (biennale).

Tecnica industriale e commerciale.

(È approvata).

TABELLA B

(Laurea in scienze economiche)

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.

Istituzioni di diritto pubblico.

Istituzioni di statistica.

Istituzioni di economia politica (biennale).

Diritto commerciale.

Matematica.

Scienza delle finanze.

Storia economica.

Economia politica (biennale).

Politica economica.

Economia monetaria e creditizia (biennale).

(È approvata).

TABELLA C

(Laurea in scienze economiche e bancarie)
(Laurea in scienze economiche)

Diritto pubblico dell'economia.
Diritto finanziario.
Diritto amministrativo.
Diritto del lavoro.
Diritto fallimentare.
Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio.
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.
Economia e politica agraria.
Economia internazionale.
Storia delle dottrine economiche.
Storia delle dottrine politiche.
Econometria.
Economia applicata.
Economia matematica.
Tecnica di borsa.
Tecnica del commercio interno e internazionale.
Contabilità economica nazionale.
Statistica.
Sociologia.
Demografia.
Geografia economica.
Contabilità di Stato.
Storia economica italiana dall'unità nazionale.
Prima lingua straniera.
Seconda lingua straniera.

Per il conseguimento della laurea in entrambi i corsi è necessario aver superato un esame di lingua straniera.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà riconosciute di economia e commercio » (1541)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dei corsi univer-

sitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà riconosciute di economia e commercio ».

Ricordo alla Commissione che la discussione generale del disegno di legge venne iniziata nella seduta dell'8 febbraio scorso, e si decise di rinviarne il seguito per consentire un più approfondito studio della materia, in relazione alle perplessità emerse dal dibattito.

ROMANO. Il senatore Granata ed io proponiamo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico del seguente tenore:

« Agli studenti che, dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso, abbiano frequentato i corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila, è data facoltà di chiedere la ratifica dei risultati conseguiti negli esami sostenuti.

A tal fine, gli interessati potranno, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda a qualsiasi Università della Repubblica, sede di facoltà di economia e commercio.

Il Consiglio della facoltà, richiesto della ratifica, potrà subordinarla al superamento, da parte del candidato, di prove supplementari relative ad una o più materie di insegnamento ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo chiedo un breve rinvio al fine di poter meglio valutare la portata dell'emendamento proposto dai senatori Granata e Romano.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, potrebbe rimaner stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, al fine di consentire al relatore ed al Governo di valutare la portata dell'emendamento proposto dai senatori Granata e Romano.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari